

Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della  
Pubblica Amministrazione e delle imprese  
**Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690**  
[www.dirstat.it](http://www.dirstat.it) - [dirstat@dirstat.it](mailto:dirstat@dirstat.it)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roma, 01 Sett. 2015

Prot. 52

**Al Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze  
Prof. Pier Carlo Padoan  
Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Al Sig. Sottosegretario di Stato con delega al personale  
On. Pier Paolo Baretta  
Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Al Ragioniere Generale dello Stato  
Dott. Daniele Franco  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)**


**Oggetto: Incarichi aggiuntivi del MEF – IGF**

Come noto la storia della RGS e dell'IGF in particolare, è tutta caratterizzata da esigenze, unanimemente riconosciute, di vigilanza e controllo sulla finanza pubblica nei vari settori della vita socio-economica dove affluiscono, in forma diretta o indiretta, i trasferimenti ordinari e straordinari a carico del Bilancio dello Stato.

I compiti istituzionali affidati ai funzionari ed ai dirigenti di questo Dipartimento del MEF sono esattamente questi né potrebbero discostarsi dall'obiettivo primario che è, e rimane, quello di vigilare sul rispetto delle regole imposte dalla Finanza pubblica nella gestione finanziaria ed economico-patrimoniale di tutti gli Enti pubblici, Fondazioni e Società partecipate che, a qualsiasi titolo, detengono ed amministrano fondi pubblici.

Questa Segreteria generale è venuta a conoscenza del fatto che al predetto Dipartimento della RGS sono state rappresentate esigenze, non meglio definite, per limitare, tra l'altro, il numero degli incarichi conferiti e di quelli autorizzati che vengono affidati ai suddetti funzionari e dirigenti, gli unici legittimati a rappresentare il MEF, a pieno titolo, nei suddetti organismi.

E ciò, si assume, per una più equa distribuzione degli stessi fra tutto il personale avente titolo, come se la ripartizione degli incarichi di revisorato negli Enti, non spettasse proprio all'Ispettorato in questione, attraverso l'applicazione di criteri condivisi, oggettivi e trasparenti, allo scopo di procedere all'assegnazione degli incarichi sulla base di una attenta valutazione curriculare di ciascuno. I revisorati



in Enti che presentano bilanci con aspetti di maggiore complessità richiedono, infatti, la presenza di sindaci-revisori con adeguata formazione professionale e curriculare.

Un riferimento preciso va, inoltre, fatto agli incarichi "autorizzati" ex art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. Questi incarichi, sottoposti all'autonoma valutazione dell'IGF, propedeutica alla formale autorizzazione, nulla hanno a che vedere con quelli "conferiti" e pertanto non possono e non devono rientrare in nessun computo numerico che va escluso in ogni caso, in quanto il totale complessivo degli incarichi conferibili è, per quanto a nostra conoscenza, di gran lunga superiore al numero dei dirigenti e dei funzionari in servizio presso la RGS.

Gli incarichi autorizzati, anche diversi dai "revisorati", riguardano, infatti, esclusivamente il soggetto (funzionario o dirigente) che ne fa richiesta e che lo svolge, in assenza di conflitto di interessi, sotto la sua diretta responsabilità, a prescindere dagli altri incarichi eventualmente conferiti al medesimo.

Per i funzionari parimenti si dovrà procedere ad una altrettanto attenta valutazione dei titoli di studio e soprattutto dei titoli di servizio.

Le esigenze di un'equa distribuzione degli stessi non possono essere confuse e costituiscono un *aliud* rispetto alle esigenze di porre paletti in termini numerici che risulterebbero, questi sì, una reale e concreta forzatura amministrativa, peraltro non giustificata.

Vogliamo qui ricordare che fin dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993 è stata stabilita una netta separazione tra potere di indirizzo politico e compiti di gestione che spettano solo agli organi amministrativi: non può, pertanto, essere un D.M. o un "atto di indirizzo" che dir si voglia, a firma dell'organo politico (Ministro), a stabilire quale debba essere il tetto, in termini numerici, degli incarichi conferibili e autorizzabili.

Non vi è, infatti, alcun rapporto di causa ed effetto tra le due "presunte esigenze", cioè quella di fissare "*paletti numerici agli incarichi*" con quella di "*un'equa distribuzione*" degli stessi: i due concetti non sono affatto in relazione.

Porre, pertanto, un limite al numero di incarichi da attribuire è un nonsenso logico e giuridico, fermo restando in ogni caso il fatto che i suddetti incarichi non devono costituire per nessuno un alibi per non dedicarsi, con la necessaria diligenza, alla cura del proprio ufficio di appartenenza e quindi ai servizi di istituto compresi nella struttura o Ragioneria che si dirige.

Chi stabilisce che cosa? Quali sono i criteri e le modalità di attribuzione di questi incarichi aggiuntivi?

Questi nuovi limiti riguardano solo gli incarichi conferiti dalla RGS o vengono considerati anche quelli negli Istituti di credito e/o Società controllate conferiti dal I Dipartimento, quello del Tesoro? Pertanto: qualora l'emanando provvedimento riguardasse solo la RGS, cosa giustifica una diversa regolamentazione della stessa materia (diversi limiti agli incarichi) per i dipendenti del primo Dipartimento rispetto a quelli del secondo?

Si creeranno disparità di trattamento tra i dirigenti/dipendenti del Dipartimento del Tesoro e quelli del Dipartimento della RGS? E ancora: il limite in questione è in contraddizione con la recente Direttiva del Ministro relativa al Dipartimento del Tesoro prot. n. 14656 del 24 giugno 2013 laddove, al punto C) "Procedure di selezione e di individuazione dei candidati alla carica di sindaco", si dispone che "*Per la composizione dei Collegi sindacali delle società direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze dovrà in generale prevedersi la presenza, per quanto possibile, di dipendenti del Ministero ...*"? E cosa risponde l'Amministrazione di fronte ad evidenti disparità di trattamento per quanto riguarda i predetti incarichi rispetto ad altri Ministeri come, ad esempio, quello

dello Sviluppo Economico e non solo, dove non risulta fissato limite alcuno per i propri funzionari/dirigenti che lo rappresentano?

Quali sono i criteri di assegnazione degli incarichi nei C.d.a. e nei collegi sindacali delle società partecipate direttamente e indirettamente dal MEF **a soggetti esterni all'Amministrazione?**

Se vi sono domande da parte di soggetti esterni all'Amministrazione, le stesse a chi vengono presentate, come vengono selezionate e ancora, vengono fornite risposte, sia esse positive o negative?

Come si comporterà, poi, il MEF di fronte alle eccezioni e alle deroghe che inevitabilmente si verificheranno?

Come si andrebbe a giustificare la forte penalizzazione sul piano economico per il personale dipendente, sia esso funzionario o dirigente?

Queste sono le domande che attendono una risposta, senza per questo dover fissare paletti che rappresenterebbero un nonsenso logico, perché ci possono essere colleghi che nel corso della carriera hanno mostrato impegno lavorativo e professionalità tale da giustificare l'attribuzione di un incarico anche di livello più elevato o che sono nelle condizioni di poter svolgere un numero di incarichi maggiore rispetto ad altri. Ed è un nonsenso giuridico, non solo per i motivi innanzi detti (il D.M./atto di indirizzo è provvedimento proprio dell'organo politico che può dettare solo i principi e i criteri di scelta e non può porre vincoli numerici) ma anche perché, considerato che l'incarico potrebbe essere assegnato anche a soggetti estranei all'Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti professionali (quali?), va tuttavia sottolineato che i veri titolari della rappresentatività del MEF in questi organismi sono e non possono essere altri che i funzionari e i dirigenti della RGS, unico organo istituzionalmente deputato al controllo della finanza pubblica in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche.

Ancora una domanda: nell'attività di vigilanza e controllo della finanza pubblica, chi può offrire le maggiori garanzie di professionalità e di conoscenza dei pubblici apparati? Gli interni o gli esterni al MEF? E tra questi chi più del personale della RGS? E che dire del valore aggiunto messo a disposizione dai funzionari/dirigenti MEF iscritti nel Registro dei Revisori Legali? Dovranno questi trovarsi nella paradossale situazione di dover rinunciare a priori ad incarichi di revisione presso enti pubblici, autorizzabili ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001, a favore dei professionisti esterni contravvenendo, di fatto, alla stessa *mission* della RGS? E' interesse prioritario della RGS incentivare questo tipo di incarichi, anziché limitarli ulteriormente.

Le risposte crediamo siano scontate.

Pertanto gli incarichi possono e devono essere assegnati al suddetto personale e non si ravvisano motivazioni valide che possano giustificare la fissazione di tetti numerici, se non quella di un'equa distribuzione degli incarichi medesimi a fronte, come sopra detto, di una valutazione curriculare e di percorsi di carriera che solo lo stesso IGF può fare.

Vogliamo ricordare, infine, che, come a tutti noto, i **compensi corrisposti**, stante l'onnicomprendività del trattamento economico della dirigenza, affluiscono al FUA del personale dirigenziale che nel caso di conferimenti ad estranei all'Amministrazione sarebbe pertanto penalizzato e danneggiato due volte: la prima a causa del mancato conferimento degli incarichi al personale dipendente a favore degli esterni-estranei, e la seconda volta dall'irrimediabile depauperamento del fondo di amministrazione per tutti i dirigenti, sia di prima che di seconda fascia.

La penalizzazione risulterebbe ancor più pesante per i dirigenti del MEF, del secondo Dipartimento in particolare, che dopo una stagione peraltro lunghissima di tagli, sacrifici, carenze croniche di personale, accorpamenti di sedi e uffici, blocchi stipendiali e di qualsiasi trattamento

accessorio, per quanto riguarda la quota mancante del 50% che affluisce al loro fondo, si vedrebbero ancor più immotivatamente danneggiati.

Ciò non sarebbe tollerabile per chi, come noi della DIRSTAT, vuole tutelare i diritti, non solo quelli contrattualmente sanciti, dei funzionari e dei dirigenti di ruolo dell'Amministrazione.

Chiediamo pertanto che il provvedimento da assumere venga esaminato alla luce delle sopra esposte osservazioni e richieste avvertendo che, in caso di mancato accoglimento, si adotteranno altre e più opportune iniziative.

Arcangelo D'Ambrosio

